

- attraverso la realizzazione ad hoc di profili di funzionamento che possano evidenziare, con caratteristiche scientifiche, il reale funzionamento di un individuo inserito nel proprio contesto di vita;
- attraverso l'abbattimento di tutte quelle barriere che limitano il funzionamento individuale e specifico di ogni persona che si trova in una situazione, anche temporanea, di difficoltà;
- con misure atte al miglioramento della situazione di fatto delle persone bisognose di cure, nonché della difesa dei loro interessi legali e al diritto all'inserimento sociale;
- organizzando e gestendo attività abilitative e riabilitative;
- organizzando servizi di sostegno e assistenza familiare in quei nuclei nei quali sono presenti individui con disabilità, siano essi adulti o minori;
- organizzando soggiorni;
- organizzando convegni o gruppi d'incontro tematici per sensibilizzare l'opinione pubblica e anche le stesse autorità competenti, sui reali problemi delle situazioni di disabilità, nonché corsi di aggiornamento per il personale che voglia impegnarsi nella conoscenza e nell'applicazione dei giusti strumenti funzionali da utilizzare nella descrizione oggettiva delle situazioni di disabilità;
- utilizzando strumenti aggiornati che possano descrivere al meglio la condizione di ogni individuo. A tal fine si fa espressamente riferimento all'ICF come lo strumento conoscitivo per eccellenza al fine di comprendere le varie situazioni di limitazione di qualsiasi tipo di funzionamento: ICF fornisce sia un linguaggio unificato e standard, sia un modello concettuale di riferimento per la descrizione della salute e degli stati ad essa correlati (ICF, WHO 2001, pag 3). Il testo dell'ICF è stato approvato dalla 54° World Health Assembly (WHA) il 22 Maggio 2001 e ne è stato raccomandato agli Stati Membri l'uso nella ricerca, negli studi di popolazione e nella reportistica. È stata accettata come una delle Classificazioni delle Nazioni Unite. L'OMS raccomanda l'uso congiunto di ICD-10 per codificare le condizioni di salute e di ICF per descrivere il funzionamento della persona;
- gestendo idonei servizi per conto delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Locali.

E' consentito lo svolgimento anche di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti che verranno stabiliti con decreto del Mini-

stro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. L'esercizio delle suddette attività diverse è condizionato sospensivamente alla emanazione dei suddetti decreti.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 5

BENEFICIARI

L'associazione si propone di svolgere la predetta attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 6

RISORSE - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

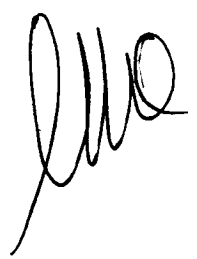
- quote associative e contributi degli aderenti;
- attività di raccolta fondi;
- donazioni e lasciti testamentari; 5x1000;
- rendite patrimoniali;
- sovvenzioni e contributi di privati, istituzioni ed Enti Pubblici nazionali o esteri;
- avanzi netti di gestione, redditi derivanti dal suo patrimonio, introiti realizzati nello svolgimento della sua attività e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo di dotazione dell'Associazione è costituito dal patrimonio stesso dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo attualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione avendo diritto di voto nelle Assemblee generali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, si può richiedere quanto versato.



Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra indicate.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'Art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, (eventualmente salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale espletate, in quanto rientranti in quelle di cui al precedente art. 5);
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto della attività di interesse generale perseguita dalla associazione come sopra specificata.

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7

SOCI ORDINARI E SOCI BENEMERITI (AMMISSIONE)

L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 primo comma del codice del Terzo settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale sarà cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione di esso.

Possono rivestire la qualifica di associato tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Ente e che si impegnino per consentirne la realizzazione.

Possono, inoltre, rivestire la qualità di associato altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare e osservare statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglienza della domanda entro il termine predetto la stessa si intenderà respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato; lo status di socio può venir meno solo nei casi di seguito previsti. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee.

Gli associati si suddividono in soci ordinari e soci benemeriti.

Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio di Ammi-

nistrazione. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età e dietro versamento annuale della quota minima stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione per la soglia votante, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono soci benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

In nessun caso sono ammesse limitazioni alla partecipazione degli associati con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

La quota associativa è intrasmissibile. La partecipazione sociale non può essere collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Ciascun associato può in qualsiasi momento esercitare il diritto di recesso. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto immediato dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Art. 8

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa secondo l'importo stabilito; a rispettare il presente statuto; a svolgere la propria attività in favore dell'Ente in modo spontaneo e gratuito.

Ciascun associato ha il diritto di ricevere informazioni in merito alle attività dell'associazione, di controllarne l'andamento e di visionare i libri sociali, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Ciascun associato ha, inoltre, diritto di voto in assemblea purché sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Art. 9

ASSOCIATI VOLONTARI E PERSONALE RETRIBUITO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nean-

che indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente; il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 10

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 11

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione: l'assemblea degli associati, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice-presidente del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo, il Segretario del Consiglio Direttivo, il Tesoriere, l'Organo di controllo e il Revisore dei conti.

Art. 12

ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti gli associati, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 ottobre). Essa inoltre: provvede alla nomina del Consiglio Direttivo; delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; delibera sulle modifiche del presente statuto; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea è convocata dal presidente ogni volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli aderenti o da almeno 3 (tre) consiglieri oppure dal revisore dei conti.

Le convocazioni dell'assemblea devono essere recapitate ai soci, almeno trenta giorni prima della data fissata; tale comunicazione dovrà contenere il giorno, l'ora, la località di svolgimento nonché l'ordine del giorno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Tale convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'ordine del giorno è stabilito dal Consiglio Direttivo. Gli argomenti aggiuntivi, proposti eventualmente dai singoli soci, dovranno pervenire al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

L'assemblea generale straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo quando ne ravvisa la necessità. La convocazione deve essere comunicata sette giorni utili prima della data stabilita.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o presso la sede operativa.

L'assemblea generale nomina il presidente dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'assemblea ordinaria esamina le relazioni del Consiglio Direttivo, approva il bilancio consuntivo, provvede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo a scadenza del mandato; delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria delibera in ordine alle modifiche da apportare allo statuto sociale nonché in ordine allo scioglimento dell'Associazione. Essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le decisioni assunte sono inserite e verbalizzate nel libro dei verbali dell'assemblea previa sottoscrizione da parte del presidente e del segretario dell'assemblea stessa.

Art. 13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto a scelta dell'assemblea da un minimo di tre ad un massimo di nove membri compresi il Presidente e il tesoriere. Tale organo di amministrazione dura in carica per tre anni. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 ter del codice civile.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea generale dei soci che dovrà scegliere da una lista di candidati, precedentemente preparata ed affissa nella sede legale e nelle sedi operative almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nella loro prima riunione, indetta dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo, gli eletti nomineranno, nel loro ambito, il Presidente del Consiglio Direttivo. Nel contempo e nella stessa riunione i membri del Consiglio Direttivo nomineranno il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo, così composto, rimarrà in carica tre anni e tutti i suoi membri, a scadenza del mandato, potranno essere rieletti dall'assemblea generale dei soci anche per acclamazione. In caso contrario valgono le norme di presentazione di lista. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo, in caso di parità di votazione su proposte da deliberare, il voto del Presidente sarà prevalente.

Per la prolungata assenza di uno dei membri del Consiglio Direttivo, avvenuta per qualsiasi motivo, si può procedere alla sostituzione dello stesso, salvo ratifica da parte dell'assemblea dei soci.

Per assenza prolungata o dimissioni del Presidente tutto il Consiglio decade, ma rimane in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione fino alla prossima assemblea generale che provvederà all'elezione

di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 14

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi per cui è stata costituita l'Associazione e porta avanti le decisioni prese dall'assemblea generale dei soci ed in particolare: gestisce le risorse finanziarie che pervengono sia dalla quote sociali sia da contributi, lasciti o quant'altro pervenuto all'associazione a qualunque titolo; ha la competenza per procedere ad operazioni necessarie agli scopi dell'Associazione; può affidare eventuali compiti ad una commissione appositamente nominata e può avvalersi di consulenti esterni; fissa le quote sociali per i soci ordinari e la soglia minima da corrispondere per essere un socio con diritto di voto; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; appronta il bilancio di previsione per l'anno successivo; presenta all'assemblea generale il bilancio consuntivo corredato da una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, i risultati ottenuti ed ogni altra notizia che possa interessare l'assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno. Altre riunioni possono essere indette su richiesta scritta e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Direttivo è stabilito dal Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificazione alcuna, non partecipa per tre volte consecutive agli incontri del Consiglio Direttivo è considerato dimissionario.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle deliberazioni adottate dovrà essere redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i partecipanti, sarà inserito nel libro dei verbali del Consiglio.

Art. 15

IL PRESIDENTE

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e an-

che in giudizio. Su delibera del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea corredandoli di idonee relazioni.

Il Presidente propone, in armonia con il Consiglio Direttivo, anche su segnalazione da parte dei soci, le linee programmatiche delle attività che l'Associazione intende promuovere.

Il Presidente ha l'incarico di coordinare e dirigere i programmi e le attività promosse dall'Associazione, di mantenere i contatti con Enti Pubblici e privati, associazioni del settore e con la stampa, al fine del conseguimento degli scopi sociali.

Rientra nei compiti del Presidente anche la facoltà di aprire e chiudere conti correnti, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, presso qualunque banca, istituto di credito ed anche presso l'amministrazione delle poste con conseguente facoltà di compiere qualsiasi operazione.

Il Presidente potrà richiedere finanziamenti ed effettuare qualsiasi operazione finanziaria che ritenga necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione.

Il Presidente rappresenta in giudizio l'Associazione.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del consiglio direttivo.

Art. 16

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito al-

l'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 17

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali e delle assemblee del Consiglio Direttivo e il libro degli aderenti all'Associazione.

Art. 18

I LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del Consiglio Direttivo e il libro degli aderenti all'Associazione.

Art. 19

IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della Cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le dovute verifiche e controlla la tenuta della contabilità.

Art. 20

IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti partecipa di diritto alle adunanze dell'assemblea, con facoltà di parola ma non di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione dando parere sui bilanci.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Art. 21

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Nel caso di organo di controllo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 cod. civ. e, dunque, deve essere un revisore legale iscritto in apposito registro, ovvero un iscritto negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, ovvero un professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche. Nel caso di organo monocratico, l'unico membro dovrà appartenere ad una delle suddette categorie.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il 28 Febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Entro il 30 Settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci devono restare a disposizione per essere visionati nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017.

Art. 23

CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Art. 24

ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dall'Associazione stessa.

Art. 25

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deliberato dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto

previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE APS E
NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Gli amministratori provvederanno a richiedere la iscrizione dell'Ente nel registro delle associazioni di promozione sociale. Non appena istituito e divenuto operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore, gli amministratori provvederanno a richiedere la iscrizione dell'ente presso tale registro.

Art. 27

RINVIO ALLA LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice del Terzo settore.

F.to Emanuele Cica

Natalia Roldan Alzate Notaio

Io dr. Natalia Roldan Alzate Notaio in Viterbo iscritto al Collegio dei
Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti, certifico che la presente copia
composta di n. 8 fogli è conforme all'originale firmato come per legge. Si
rilascia in forma autentica per uso consentito.
Viterbo, 18 luglio 2019

Natalia Roldan Alzate

